

**MACROGI Srl s.u.**

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel. 0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



Alle Aziende Agricole

San Stino di Livenza, 17/02/2020

**OGGETTO: NORME DI CONTRASTO VIOLAZIONI FISCALI E PREVIDENZIALI PER APPALTI E SUBAPPALTI**

Il settore agricolo rientra pienamente negli obblighi stabiliti dal Decreto Fiscale, decreto legge 124/2019 convertito in legge 157/2019, per il settore è tipico l'utilizzo di mano d'opera esterna, utilizzo che spesso riguarda prestazioni *"con prevalente utilizzo di mano d'opera presso le sedi di attività del committente"*.

Questo nuovo obbligo si aggiunge alle regole già in vigore che pongono a carico dell'appaltante una ampia serie di obblighi di verifica della correttezza fiscale – previdenziale – contributiva dell'impresa appaltatrice pena il pagamento a carico dell'appaltante degli obblighi contributivi non rispettati dall'impresa appaltatrice.

Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha emanato, il 12/02/2020, la circolare 1/E che cerca di chiarire la complessa questione procedurale, sono oltre 30 pagine.

È prevista una sostanziale moratoria, non punibilità, fino al 30/04/2020 ma la data non deve ingannare, se una ditta appaltatrice effettua lavori a Marzo 2020 e paga, come da prassi i cedolini paga ad Aprile 2020, deve effettuare i versamenti delle ritenute entro il 18/05/2020 (il 16 scade di sabato), quindi già fuori periodo della moratoria.

Ricordiamo che la norma di legge pone a carico dell'appaltante una ampia serie di obblighi con relative, pesanti, sanzioni.

L'appaltante non dovrà solo verificare il pagamento dei contributi e delle ritenute fiscali ma anche la corrispondenza fra le persone presenti nei luoghi di lavoro con le successive comunicazioni, la rispondenza degli importi pagati ai lavoranti con i CCNL di settore, la congruità, è stabilita una formula, fra quanto dichiarato dall'appaltatrice come imponibile fiscale delle retribuzioni e l'importo delle ritenute fiscali versate, ecc. Sono poi stati emanati nel corso del 2019 una serie di decreti che stabiliscono il valore minimo giornaliero delle retribuzioni ai fini contributi, il non rispetto di questi, sia da parte dell'appaltante che dell'appaltatrice può comportare, oltre alle sanzioni per omissioni contributive, anche il reato di Capolarato.

Il ns studio ha una pluriennale esperienza nel campo delle ditte appaltatrici ed appaltanti, soprattutto del settore agricolo, ed ha

predisposto sia un servizio di consulenza che una serie di servizi di supporto che possono riguardare, a seconda dell'esigenza dei clienti, la gestione dei cedolini paga dell'appaltatrice, la sola elaborazione dei documenti che l'appaltatrice deve fornire all'appaltante ove non sia

## MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



affidata a noi la gestione dei cedolini paga, la congruità degli stipendi corrisposti rispetto ai minimi di legge, la congruità delle ritenute fiscali dichiarate, ecc.

Raccomandiamo massima attenzione al rispetto delle norme, capiamo che sono semplicemente illogiche, ma purtroppo non è possibile non applicarle.

Potete contattarci, anche solo per un incontro senza alcun obbligo da parte vostra, al telefono 0421312475 o mail [roberto@studiomacro.it](mailto:roberto@studiomacro.it)

Macrogi srl

Rag Roberto Costa

Dottoressa Giulia Costa